



# COMUNE di FRANCOLISE

provincia di Caserta

via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 – PEC: [protocollo@pec.comune.francolise.ce.it](mailto:protocollo@pec.comune.francolise.ce.it)

## ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 19/04/2021

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO:**

- in ragione della emergenza epidemiologica in atto, con proprie Ordinanze n. 77/2020, 79/2020, n. 1/2021, 5/2021, 7/2021, 8/2021 e 9/2021, sono state disposte misure restrittive ulteriori e maggiormente limitative rispetto alle disposizioni statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale;
- che l'attuale situazione dei contagi a livello locale non consente di alleggerire le misure imposte con i provvedimenti sopra citati, salvo per quanto potrà essere previsto al riguardo dal Presidente della Regione Campania con le proprie Ordinanze;

#### **CONSIDERATO:**

- che con Ordinanze del Ministro della Salute del 16/04/2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania", la Regione Campania è passata da zone di rischio "rossa" a zona "arancione";
- che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 14 del 17/04/2021 "Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività commerciali e servizi alla persona e riattivazione di servizi aggiuntivi di TPL", sono state introdotte norme specifiche per gli esercizi commerciali e servizi alla persona, la cui apertura è consentita in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive e fatti salvi orari più lunghi già previsti, dalle ore 07.00 alle ore 21.30 e senza obblighi di chiusura domenicale o settimanale, fermo l'obbligo di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti;

**RISCONTRATO** che, nonostante i divieti operanti, nelle piazze principali del territorio (piazza A. De Gasperi, Piazza V. Di Benedetta, Piazza Fontana e Area Mercato) continuano a verificarsi assembramenti di persone, soprattutto giovani;

**RITENUTO, pertanto,** adottare una nuova ordinanza che sostituisca ogni precedente statuizione relativa alle misure di contenimento del contagio, con effetto immediato e fino al 15/05/2021;

**CONSIDERATO** che con Ordinanza del Ministro della Salute del 16/04/2021 è stato disposto che per la Regione Campania, a far data del 12.04.2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, si applicano le misure di contenimento di

cui alla cosiddetta “zona arancione”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44;

**ATTESO** che la ripresa delle attività commerciali, nelle modalità previste nella zona arancione, comprese quelle sulle aree pubbliche, per la dimensione delle aree mercatali all'uopo destinate e tenuto conto del numero di esercenti partecipanti alla vendita, non è necessario dotarsi di apposito piano di sicurezza, essendo già stato regolamentato l'accesso al mercato mediante la creazione di un percorso a senso unico che garantisce il rispetto della distanza interpersonale e un numero contingentato di persone contemporaneamente presenti nell'area;

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati nel territorio cittadino;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania;

**VISTE**, altresì, le proprie precedenti ordinanze nn. 77/2020, 79/2020, n. 1/2021, 5/2021, 7/2021, 8/2021 e 9/2021;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

## **ORDINA**

### **MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO**

Fermo l'obbligo di indossare **la mascherina**, la stessa **deve essere indossata correttamente**, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

L'obbligo di corretto utilizzo è esteso a qualsiasi altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie utilizzato.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Francolise in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di fumare**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina.

Il divieto è esteso all'utilizzo di qualsiasi strumento per il fumo, compresa la sigaretta elettronica.

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio cittadino di Francolise in tutte le ore del giorno è fatto **divieto assoluto di consumo di cibi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**, data l'incompatibilità di tale azione con l'uso della mascherina.

Si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere.

### **PUBBLICI ESERCIZI**

Vigono le norme previste per la cd. Zona "arancione", pertanto, bar, pub etc. sprovvisti di cucina possono effettuare solo servizio d'asporto fino alle ore 18.00, mentre le attività di somministrazione e/o ristorazione con servizio di cucina possono effettuare l'asporto fino alle ore 22.00 e il servizio a domicilio senza limitazioni di orario.

E' fatto divieto di sostare all'esterno di bar ed esercizi di somministrazione se non per il tempo strettamente necessario al ritiro dei prodotti acquistati, evitando in ogni caso di creare assembramenti.

I titolari delle precitate attività sono tenuti a far rispettare le prescrizioni imposte;

### **PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI**

Ferme restando le disposizioni già vigenti introdotte a livello nazionale o regionale per la zona di rischio di riferimento, tutti i giorni dalle ore 14.00 e fino alle ore 06.00 sono interdetti l'accesso e lo stazionamento di persone in tutte le piazze del paese e in particolare, in Piazza A. De Gasperi, Piazza V. Di Benedetta, Area Mercato, Piazza Fontana e Piazza A. Moro.

In Piazza De Gasperi e Area Mercato è altresì fatto divieto assoluto di parcheggiare.

E' sempre consentito l'accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti.

Restano ferme le misure nazionali e regionali disposte in relazione agli spostamenti di persone nelle zone di rischio di riferimento.

### **MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO ITINERANTE**

Il mercato settimanale e il commercio itinerante sono consentiti nel rispetto dell'osservanza di tutte le norme protocolli di sicurezza vigenti al riguardo.

### **RAMMENTA**

**E' VIETATO OGNI SPOSTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA DAI TERRITORI IN ZONA ARANCIONE NONCHE' ALL'INTERNO DEI MEDESIMI TERRITORI, SALVO CHE PER GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE**

**LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA' OVVERO PER MOTIVI DI SALUTE. E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.**

### **DISPONE**

Il presente provvedimento è efficace dalla sua pubblicazione e fino al 15 maggio 2021, salvo nuova e diversa disposizione.

E' affisso all'Albo Pretorio del Comune di Francolise e ne è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune [www.comune.francolise.ce.it](http://www.comune.francolise.ce.it);

### **DEMANDA**

alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 , comma 1 della L. legge n. 19 del 25.03.2020 da € 400,00 a € 1.000,00.

Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a:

- Polizia Municipale di Francolise;
- Comando Stazione dei Carabinieri di S. Andrea del Pizzone;
- Polizia di Stato,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caserta;
- Guardia di Finanza.

Francolise, 19 aprile 2021

**II SINDACO**

f.to dott. Gaetano Tessitore